

Funzione del giudice e crisi della giustizia:

verso la “carriera” del giudice?

di Mirella Cervadoro

“Nessuna società umana finora è sfuggita alla revisione dei suoi principi e delle sue istituzioni: la storia dell’umanità è, infatti, un continuo susseguirsi di verifiche e di relative crisi di valori, che, rendendo palesi le tensioni latenti delle varie società, sono state causa di rivoluzioni più o meno pacifiche delle precedenti strutture politiche, sociali e giuridiche. L’attuale crisi non investe solo questo o quel paese, né questo o quel sistema politico esclusivamente, ma l’intera società cosiddetta civile. La Giustizia, la Chiesa, il mondo dell’economia e del lavoro, la Scuola, la Famiglia sono in crisi, e oramai, per le dimensioni raggiunte, queste crisi non possono più considerarsi come semplici squilibri di tecniche di adeguamento dell’uomo al tempo in cui vive. Infatti, se gran parte delle istituzioni è in crisi, soprattutto in crisi è l’uomo moderno, che avverte la profonda dissociazione fra la sua realtà e la società che lo circonda.

Per quanto concerne il problema della “funzione del giudice nell’attuale momento storico-sociale”, si può facilmente notare che qualsiasi discussione a questo riguardo ci porta, inevitabilmente, ad esaminare quel fenomeno oramai diffuso che va sotto il nome di crisi dei tradizionali ruoli di autorità.

Poiché la crisi attuale dei “ruoli” comporta la crisi del sistema sociale nel suo complesso, in quanto sistema di fini e mezzi collettivi, e poiché nella nostra società l’incertezza è così diffusa e le trasformazioni così innumerevoli e rapide da richiedere continui adeguamenti sia psicologici che tecnici, viene naturale porsi la domanda su quale sarà il destino dell’uomo e quali le condizioni per la sua sopravvivenza civile.”

Questi sono alcuni dei pensieri con cui una giovane laureanda di poco più di venti anni iniziava il suo elaborato, nel quale, in un momento storico di grande crisi e inquietudine politica e sociale (era già cominciata l'epoca delle stragi di cui ancora oggi non sono stati sollevati tutti i veli e faceva capolino il terrorismo nazionale), veniva poi esaminato l'ordinamento giudiziario nel suo svolgimento storico dal Piemonte prestatutario all'assetto repubblicano, il problema dell'interpretazione della legge, e le carenze del sistema processuale penale anche alla luce della legge delega per la riforma del codice di procedura penale.

Nel capitolo riguardante l'ordinamento giudiziario, e le sue prospettive di riforma, veniva illustrato quello che per alcuni autori era stato tra i progetti maggiormente ispirati a una rigorosa attuazione costituzionale, ovvero il disegno di legge presentato alla Camera più di cinquanta anni fa, il 28.1.1960, su iniziativa dei deputati Amadei, Leonetto, Comandini, Ferri, Greppi, Pinna e Ferrarotti, che sul presupposto di un potere autonomo e democratico della magistratura fissava quale caposaldo del nuovo ordinamento giudiziario il riconoscimento che i giudici, in quanto appartenenti ad un potere autonomo, sono eguali fra loro e si distinguono solo per diversità di funzioni; pertanto *“l'assegnazione di una diversa funzione giudiziaria non deve costituire promozione: ciò perché le promozioni presuppongono i gradi e questi presuppongono gerarchia; al fine di superare le lusinghe di carattere economico della carriera e del carrierismo, si afferma la necessità di un'equiparazione economica di tutti i magistrati a parità di anzianità di servizio. Si afferma l'esigenza che gli uffici direttivi riguardino esclusivamente mansioni amministrative. I titolari degli uffici direttivi non debbono aver rango o superiorità gerarchica nei confronti degli altri magistrati. Il conferimento degli uffici direttivi deve aver luogo a seguito d'elezione da parte dei magistrati appartenenti all'ufficio. La carica deve aver durata rigorosamente limitata”*.

Alle proposte di cui al citato disegno di legge, qualche insigne processualista aveva aggiunto l'auspicio che “le funzioni di maggior rilievo venissero assunte dai magistrati, a rotazione, secondo le attitudini e l'anzianità” (così Andrioli, in F.Sergio, “La carriera dei giudici” in *Magistrati o Funzionari?*, 1962, p.644).

Ho voluto trascrivere queste brevi e “antiche” citazioni, in primo

luogo perché sono state anche per me un'assoluta novità, di cui non avevo memoria (probabilmente perché all'epoca neppure percepii la portata assolutamente innovativa delle proposte in questione), e in secondo luogo perché molti giovani colleghi e colleghe ignorano che per anni l'indipendenza del singolo giudice non fu un problema del tutto sentito e messo a fuoco.

Da allora molti anni sono passati, ed è canone universalmente accettato quello dell'unità della giurisdizione. Molte poi le riforme; il nuovo codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1990, e pochi anni dopo è stato introdotto il giudice monocratico di primo grado (già invocato in passato da Pietro Calamandrei per una maggiore responsabilizzazione dei giudici di contro alla collegialità che “può diventare per ciascun componente del Collegio un comodo schermo per non sentire sulla propria coscienza il peso della sentenza ingiusta, e per nascondere dietro l'anonimo un voto di cui individualmente non si sentirebbe di assumere la responsabilità”), sono stati istituiti i giudici di pace, il processo civile è profondamente mutato, il sistema penitenziario ha subito radicali trasformazioni; da ultimo è entrato in vigore il nuovo ordinamento giudiziario e anche il sistema delle sanzioni disciplinari è cambiato. In breve, non c'è settore della giustizia che non abbia subito negli ultimi venti anni profondi mutamenti.

Ciò nonostante la giustizia civile è sempre in grande affanno, e molti reati si prescrivono nell'imbuco delle forche caudine delle Corti d'appello.

Eppure l'impegno lavorativo dei magistrati italiani è andato negli anni sempre aumentando in termini di quantità, e non è inferiore a quello dei colleghi europei; anzi siamo i più produttivi, come dimostrano ampiamente le statistiche anche a livello internazionale.

E mentre il Legislatore ha in cantiere nuove riforme, la Magistratura ordinaria si affanna in “buone pratiche” di organizzazione al fine di migliorare il servizio. Pressati dall'introduzione di termini sempre più cogenti e dalle difficoltà (per le ragioni più disparate che sarebbe troppo lungo qui esaminare) di dare una risposta di giustizia a tutto e in tempi brevi, molti uffici giudiziari e in particolare i più grandi e oberati di lavoro hanno cercato di accelerare i tempi di definizione dei procedimenti, sperimentando le strade ritenute più idonee alla razionalizzazione del lavoro. In un circuito virtuoso in cui le statistiche la fanno da padrone e l'imperativo principale è fare.

In questo contesto, si inseriscono poi le recenti riforme ordinamentali, e da ultimo il Testo Unico sulla dirigenza che, nello sforzo invero encomiabile di limitare al massimo ogni discrezionalità o *rectius* gli eccessi di discrezionalità, ha creato una griglia di indicatori generali e specifici, nei quali non è difficile perdersi. E il passaggio dall'aggettivazione all'oggettivazione non risulta del tutto agevole, né forse del tutto proficuo. Mentre l'anzianità, intesa come esperienza e non come mero trascorrere del tempo, si scioglie come neve al sole e lascia il passo ai titoli, giudiziari ed extragiudiziari, non esenti da ombre.

E la funzione del giudice?

Sia che si intenda il giudice come “operatore ultrastorografico” della realtà, secondo la concezione del Calogero, sia che lo si intenda come “giustiziere dell'evento: l'opposto dello storico” secondo la concezione del Capograssi, il giudice, ogni giudice, è a suo modo “legislatore” e “creatore del diritto”, in quanto autore della sentenza “la quale è quella che unicamente fa legge fra le parti” (V. Frosini, “Rilievi metodologici sulla posizione del giudice nel diritto internazionale”, in Scritti giuridici in memoria di P.Calamandrei, 1958, p.206).

Calamandrei usava ricordare che la parola stessa, sentenza, viene da sentire, al pari della parola sentimento. La sentenza non è mai un'operazione matematica, né frutto di un sillogismo perfetto.

La giustizia, come ogni attività umana che non si possa completamente razionalizzare, è qualcosa di per sé estremamente indefinibile; essa, in quanto emanazione dell'uomo, è incompleta e imperfetta. Ma necessaria per la civile convivenza.

Se si pone mente, anche solo per un attimo, a queste brevi riflessioni ci si rende conto della responsabilità che ci siamo assunti scegliendo questo mestiere; un mestiere che non può essere mai banalizzato in carte da liquidare in tutta fretta. Perché dietro a quelle carte c'è sempre una storia, una vicenda – piccola o grande che sia – nella quale siamo chiamati a dare una sentenza, talvolta definitiva.

Indipendenza non vuol dire solo non dipendere dal potere politico o da altri poteri, né da superiori gerarchici; indipendenza vuol dire anche capacità di ascolto, pazienza, tempo per metabolizzare questioni nuove e complesse, modestia, e coraggio.

Una visione gerarchica o burocratica del ruolo è incompatibile con l'essenza stessa della funzione giudiziaria; essenziale in tale senso mantenere accesa la fiaccola del principio costituzionale che sancisce che

“i magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità delle funzioni”.

E questo testimone va passato con orgoglio ai colleghi e alle colleghe più giovani che con l’entusiasmo dei neofiti si trovano ogni giorno ad affrontare le difficoltà del “procedere” nei giudizi di merito, siano essi civili che penali, con l’affanno dei tempi e la responsabilità del giudizio. E la tentazione talvolta di fuggire verso “lidi” più sicuri, e più produttivi di titoli.

Non so quale sia la soluzione migliore, allo stato attuale, per coniugare merito e responsabilità del giudizio, qualità, quantità e tempi di definizione dei procedimenti. Lo “*ius dicere*” è comunque affare serio, e il nostro un mestiere difficile, da mantenere indenne da qualsivoglia burocratizzazione del ruolo.